



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche*

Delibera n. 12/2010

Oggetto: Determinazione del trattamento economico accessorio del personale in posizione di comando o fuori ruolo o con contratto a tempo determinato

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto del 12 marzo 2010 (pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 2010);

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, adottato con delibera n. 10/2010 del 1° aprile 2010;

VISTO il Regolamento sulla gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Commissione, adottato con delibera n. 11/2010 del 1° aprile 2010;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dei trattamenti economici non fondamentali per l'anno 2010 da erogare al personale in posizione di comando presso la Commissione, o collocato fuori ruolo, o assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che è opportuno disciplinare in modo omogeneo i trattamenti accessori, per assicurare parità di trattamento in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto presso la Commissione, salvo il riferimento a diverse retribuzioni base percepite dal personale comandato o fuori ruolo in relazione alla diversa articolazione del trattamento retributivo (che potrà implicare il mancato computo dell'indennità di amministrazione o anche dell'indennità di specificità organizzativa);

RITENUTO, in tale prospettiva, di poter operare con prevalente riferimento a quanto previsto dal c.c.n.l. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur adeguandolo alle peculiari esigenze della Commissione ed alla particolarità dell'attività svolta;

DELIBERA

- a) di determinare l'orario di lavoro e di servizio e la flessibilità in entrata, tenendo conto delle particolari esigenze della Commissione, in modo tale da assicurare la

presenza del personale nelle ore di maggiore impegno ed in particolare nei giorni di seduta della Commissione;

- b) di tener conto delle stesse esigenze per quanto riguarda il recupero dei ritardi, nonché l'attività prestata oltre l'orario giornaliero e il lavoro straordinario;
- c) di precisare, analiticamente i doveri e gli obblighi del personale in servizio presso la Commissione, con particolare riferimento al rigoroso rispetto delle modalità di rilevazione dell'orario, anche ai fini delle valutazioni che seguono;
- d) di attribuire l'indennità di amministrazione corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità, determinata, tenendo anche conto degli importi di cui alla Tabella D allegata al c.c.n.l. del 31 luglio 2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura di euro mensili lordi 629 per la Categoria A (ex Area C) e 550 per la Categoria B (ex Aree A e B), previa compensazione con quella eventualmente corrisposta dall'amministrazione di provenienza o, in mancanza, di una equivalente competenza retributiva;
- e) di introdurre, con riguardo alla specificità delle prestazioni lavorative, una indennità per ciascun giorno di effettiva presenza, variamente determinata con riferimento alle due Categorie del personale A e B;
- f) di determinare l'importo di dette indennità, considerate le specificità e l'atipicità dell'attività svolta presso la Commissione, fissando i seguenti importi giornalieri: Euro 11 per la categoria A; Euro 10 per la categoria B ;
- g) di tenere conto, a tal fine, dei giorni effettivamente lavorati, con un tetto massimo di 260 giornate lavorative per anno;
- h) nel computo delle giornate effettivamente lavorate, rilevante per la corresponsione dell'indennità di utilizzo flessibile della professionalità, si dovrà tenere conto anche della giornata del sabato, con l'applicazione di una riduzione pro-quota del computo di tale giornata in misura direttamente proporzionale al giorno di assenza verificatosi nel corso della settimana di riferimento. (es.: assenze nel corso della settimana 2, riduzione di 2/5 del compenso del sabato);
- i) di considerare lavorati, oltre i giorni di effettivo servizio, soltanto quelli di riposo compensativo, di missione e di partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, purché preventivamente autorizzati dalla Commissione;
- j) per quanto riguarda i permessi, di considerare soltanto quelli previsti per i donatori di sangue, di midollo osseo e per l'assistenza ai diversamente abili;
- k) di prevedere, altresì, la corresponsione di un compenso per miglioramento organizzativo e per l'arricchimento professionale nella misura massima annua lorda di Euro 3600 per entrambe le categorie; la decisione in ordine all'erogazione e la determinazione quantitativa verrà deliberata dalla Commissione su proposta motivata del Segretario generale, che si dovrà basare su criteri premiali, sul riconoscimento del merito, sulla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale;

- l) di prevedere, inoltre, l'erogazione di una indennità di specificità organizzativa, finalizzata a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Commissione, del seguente importo:
- misura fissa mensile lorda di Euro 100 per entrambe le categorie. La detta indennità è attribuita per le seguenti prestazioni:
 - disponibilità a orari disagiati;
 - disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;
 - flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare integrale copertura dell'orario di servizio ed articolata in fasce temporali in entrata e in uscita secondo le direttive del Segretario generale al fine di assicurare la presenza in ufficio nelle giornate di seduta della Commissione;
- m) di prevedere in favore di coloro che si impegnano a protrarre la loro attività oltre l'orario di lavoro ordinario per 7 ore mensili, un corrispettivo nella misura fissa oraria lorda di Euro 30,00 per entrambe le categorie.
Il personale che non assume l'impegno di cui alla presente lettera non può effettuare lavoro straordinario.
- n) La prestazione di lavoro straordinario oltre le protrazioni di cui alla precedente lett. m) deve essere previamente autorizzato dal Presidente o dal Segretario generale e non può superare le 28 ore mensili, nel limite massimo complessivo di 10 unità di personale.

L'indennità di cui alla lett. l) e il compenso di cui alla lett. m), che hanno natura fissa e continuativa, sono corrisposte mensilmente per 12 mesi.

Il valore del buono pasto è pari a quello previsto per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In occasione del bilancio consuntivo dell'anno 2010, la Commissione potrà corrispondere un premio di operosità, a seguito di una valutazione dell'attività svolta per l'intero anno.

La proposta è approvata, in via sperimentale, per il 2010, al fine di verificare se effettivamente si realizzino i presupposti e le finalità che ispirano l'erogazione delle indennità prima previste.

Roma, 1 aprile 2010

Il Presidente

Antonio Martone

